




Una scuola
dell'Antico



per la scienza
del Moderno



LICEO CLASSICO STATALE "SOCRATE"



DIRETTIVA SULLA SICUREZZA

Vista la normativa vigente e considerate le esperienze maturate all'interno della scuola nel corso del tempo, con la presente si emanano le seguenti istruzioni a tutto il personale in servizio presso la scuola affinché ciascuna componente scolastica svolga al meglio e in piena consapevolezza la propria attività lavorativa utilizzando il buon senso, la necessaria prudenza e attivando la opportuna collaborazione fra tutti gli operatori scolastici.

Si richiamano, pertanto, le norme previste dal T.U. 81/2008, le norme di carattere generale e il vigente C.C.N.L. del personale della scuola.

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- l) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

L'interpretazione del T.U. porta ad identificare tutti gli operatori della scuola, sia i Docenti sia il personale ATA, nel ruolo di preposti, sia pure ai vari livelli, e comunque nei confronti degli alunni e, pertanto, tutti devono rispondere degli obblighi sanciti dall'art. 19 del T.U. 81/2008, su esposto e, in caso di inadempienze, delle sanzioni previste dal citato TU.

Nello specifico, si fa poi rilevare quanto di seguito evidenziato, con riferimento alle singole mansioni.

DOCENTI - VIGILANZA SUGLI ALLIEVI E RESPONSABILITA' CIVILE

La responsabilità dei docenti deriva da norme legislative e contrattuali (art. 2048 del Codice Civile riguardante la responsabilità dei precettori - art. 61 della L. 11 luglio 1980 n. 312 sulla responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente).

Nel CCNL del Comparto Scuola vigente si stabilisce che "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi" (Art 29, comma 5).

Un cenno alla vigilanza è presente anche nell'art. 10 lettera a) del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297/94 che dà mandato al Consiglio di Istituto di deliberare sull'adozione del regolamento interno che "deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima".

I docenti rientrano nella definizione dei cosiddetti "precettori " e sono responsabili dei danni cagionati dagli allievi, ovviamente solo nel tempo in cui siano sottoposti alla loro vigilanza. - Art. 2048, secondo comma, C.C.: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo

in cui sono sotto la loro vigilanza" - È una responsabilità che i docenti delle scuole statali e pubbliche condividono con l'Amministrazione per quanto previsto dalla Costituzione (Art 28), in ogni caso.

La responsabilità del docente è però "aggravata" perché si basa sulla presunzione di "culpa in vigilando", cioè di una disattenta osservanza dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi che si può disconoscere solo provando di non aver potuto impedire il fatto perché imprevedibile o fortuito e di avere adottato preventivamente ogni misura atta ad evitare danni.

La condotta omissiva colposa ai sensi dell'art. 2043 C.C., causa di danno ingiusto subito dall'allievo, è caratterizzata dalla violazione dello specifico obbligo del docente di impedire l'evento e di vigilare sui minori affidati alle sue cure durante l'orario scolastico (Cass. Sez. III, 10 febbraio 1999, n. 1135).

E' perciò importante non abbandonare mai gli alunni in classe da soli e, se ci si deve allontanare, è bene affidarli al collaboratore scolastico, per qualche minuto. Bisogna sempre ricordare che, una volta accolto un alunno in classe, gli obblighi di vigilanza, che di solito sono dei genitori, si trasferiscono ai docenti per tutto il tempo dell'orario scolastico in ogni attività di insegnamento (lezioni frontali, interventi didattici extracurricolari, viaggi d'istruzione, visite guidate) e durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni in cui devono essere presenti in classe.

I docenti sono responsabili anche quando singoli alunni o gruppi, anche di classi diverse, siano ad essi espressamente affidati per svolgere attività curricolare o extra-curricolare, sia durante l'orario d'obbligo che per attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio dei Docenti.

La responsabilità degli insegnanti e della scuola ha però limiti temporali e spaziali: terminato l'orario e fuori dall'ambito scolastico, la responsabilità (sotto ogni aspetto) è a carico di chi esercita la patria potestà.

L'obbligo della sorveglianza dura per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica (Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074) cioè dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto degli alunni casa - scuola e viceversa, se organizzato dall'istituto (Cassazione civile, sez. III, 5 settembre 1986, n. 5424).

La responsabilità della P.A. (artt. 2043 /2048 C.C.), prosegue anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato approvato l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva (Cassazione civile, sez. III, 19 febbraio 1994, n. 1623).

Il ritardo, anche non comunicato, o l'assenza dell'Insegnante in servizio in una classe non costituisce fonte di responsabilità per il docente, perché è "compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale (anche ausiliario) nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'Insegnante " (Corte dei Conti, Sez. I 26 marzo 1992 n. 86).

Per quanto riguarda l'intervallo, la Corte dei Conti ha confermato la sussistenza della responsabilità di un professore per colpa grave in vigilando per il danno derivante all'amministrazione scolastica dall'incidente occorso ad un alunno durante la ricreazione mentre giocava con i compagni al lancio del cancellino (Corte dei Conti, Regione Piemonte 11 ottobre 1999 n. 1590).

La scienza giuridica è estremamente severa nel valutare la responsabilità civile degli insegnanti, in caso di azione di rivalsa da parte della pubblica amministrazione condannata a risarcire danni subiti da minori.

A seguito del riconoscimento della personalità giuridica e con il conferimento della qualifica dirigenziale ai D.S. anche i capi d'Istituto rispondono del mancato rispetto degli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia (ex art. 2043 e 2051 C.C.).

Fra i compiti del Capo d'Istituto (ex art. 25 D.L. N. 165/2001) non rientrano compiti di vigilanza sugli alunni ma compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici.

È sempre bene segnalare per iscritto situazioni di pericolo, prima che accadano fatti gravi.

Il D.S. è, infatti, tenuto a garantire la sicurezza della scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono.

La responsabilità del dirigente scolastico, ex art. 2043 C.C., riguarda le carenze organizzative a lui attribuibili come non aver eliminato fonti di pericolo, non aver regolamentato ingresso ed uscita degli alunni, non aver regolamentato l'avvicinamento degli insegnanti nelle classi o il controllo degli studenti negli intervalli e nelle mense.

Un'ulteriore responsabilità del D.S. deriva dall'art. 2051 C.C. quando non abbia adeguatamente custodito oggetti ed attrezzature a lui affidati che possano provocare danni sia al personale che opera nella scuola che agli alunni ed ai terzi che frequentano per varie ragioni i locali scolastici.

È opportuno che il docente che ravvisi una situazione di pericolo per sé stesso o per i propri alunni scriva immediatamente al D.S., chiedendogli di garantire la propria incolumità fisica e quella degli alunni: il Dirigente Scolastico, nella scuola autonoma, ha, infatti, le precise responsabilità del datore di lavoro e può essere chiamato a rispondere di qualsiasi danno fisico, morale e biologico che, nell'esercizio della propria funzione, venga causato ai docenti.

Si ricorda che il Responsabile per la sicurezza della scuola, da non confondere con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), è il Dirigente Scolastico.

COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE A.T.A – TECNICI DI LABORATORIO

Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, all'interno dei laboratori scolastici; compiti di carattere materiale inerente l'uso dei locali specifici degli arredi e delle attrezzature ivi contenute; compiti di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica dei locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE A.T.A – COLLABORATORI SCOLASTICI

Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; compiti di pulizie e di carattere materiale inerente l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; compiti di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica dei locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

In particolare svolgono le seguenti mansioni:

1. sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in occasione di momentanea assenza dei docenti;
2. accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le uscite guidate e i viaggi di istruzione (previa autorizzazione del Dirigente);
3. pulizie dei locali scolastici, degli spazi coperti, degli arredi e relative pertinenze anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
4. compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili;
5. servizi esterni inerenti la qualifica;
6. ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nelle uscite da esse;
7. partecipazione a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.

Possono inoltre svolgere

- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili ed immobili, giardinaggio e simili;
- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonché ai servizi di mensa;
- attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio per le attività di cura alla persona;
- attività di manovratori di montacarichi e ascensori.

OBBLIGHI E DIVIETI PER TUTTI GLI OPERATORI DELL'ISTITUTO

1. È fatto divieto permanente a tutto il personale della scuola di utilizzare dentro l'edificio scolastico piastre e stufe elettriche, a gas o ad altro combustibile che possono dare luogo ad incendi.
2. Le macchine elettriche che possono essere usate per migliorare i servizi erogati devono essere a norma sotto il profilo della sicurezza e devono essere utilizzate con molta attenzione. Di seguito si forniscono alcune principali indicazioni:
 - osservare scrupolosamente il manuale delle istruzioni e le avvertenze ivi contenute; prima della accensione e durante l'utilizzazione delle macchine porre attenzione, al fine di poter rilevare eventuali anomalie, alle prese, ai cavi elettrici, alla struttura, al funzionamento;
 - non utilizzare le macchine elettriche quando si hanno le mani bagnate;
 - non lasciare, a fine servizio, apparecchi elettrici accesi;
 - controllare sempre che il filo non sia tirato eccessivamente e non disinserire la spina tirando il cavo;
 - al primo segnale di funzionamento anomalo spegnere subito le macchine e segnalare immediatamente il fatto all'ufficio di segreteria o di dirigenza e non utilizzare le stesse fino a quando queste non saranno riparate;
 - non manomettere, per alcuna ragione, i computer.
3. Prima di lasciare il posto di lavoro assicurarsi che non ci siano situazioni di rischio o pericolo:
 - assicurarsi che le macchine elettriche siano spente o che non ci siano prese inserite; chiudere le finestre; chiudere i rubinetti dell'acqua e del gas; controllare che le porte di accesso dall'esterno e le porte dei vari laboratori della scuola e dell'ufficio di segreteria e di dirigenza siano ben chiuse;.
4. Si fa divieto di conservare materiale nocivo per le persone e di accumulare materiale infiammabile, di porre in essere comportamenti che potrebbero causare incendi.
5. Si fa obbligo di sgombrare periodicamente gli armadi troppo pieni.
6. Si ribadisce il divieto di fumo negli ambienti scolastici.
7. I docenti e l'ufficio di segreteria possono provvedere all'acquisto di materiale scolastico (per le attività didattiche, per la segreteria, per la pulizia degli ambienti) tenendo presente il principio della sicurezza. Inoltre, tali materiali devono essere corredati di schede tecniche che ne certifichino l'idoneità e ne indichino il corretto utilizzo.
8. Al mattino, al suono della campanella, gli alunni entreranno autonomamente in classe, dove troveranno i docenti della prima ora, (che per obbligo di servizio devono essere presenti cinque minuti prima a scuola).
9. Al termine delle lezioni gli alunni usciranno dalla scuola ordinatamente, lasciando sempre uno spazio di sicurezza di una rampa di scala fra una fila e l'altra.
10. I collaboratori scolastici nell'androne al piano terra ed ai piani coadiuvano i docenti onde evitare eventuali incidenti. Terminato l'ingresso degli alunni, i collaboratori scolastici proseguono a vigilare attentamente nel proprio reparto e non si possono allontanare dallo stesso se non per giustificati motivi previo avviso e sostituzione.
11. Durante la giornata scolastica si evidenzia la necessità che nei vari reparti i docenti insieme ai collaboratori scolastici vigilino sugli alunni. È fatto divieto di uscita degli alunni durante la prima ora di lezione. È opportuno che, salvo rare e documentate motivazioni, gli stessi escano al massimo due volte al giorno.
12. Non è consentito mandare in giro alunni con materiale pericoloso in mano (forbici, chiodi, martelletti o quanto altro), né far loro trasportare televisori, computer e altre attrezzature, oppure farli circolare incontrollati nella scuola.
13. È fatto obbligo di acquisire preventivamente tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di visite guidate o di viaggi di istruzione ed utilizzare tutte le precauzioni del caso.
14. È vietato salire sopra le sedie o sui banchi per effettuare pulizie o sistemare armadi e apporre sui muri cartelloni o quanto altro. Tale divieto vale sia per i collaboratori scolastici, sia per i docenti sia per il personale amministrativo.
15. Ogni volta che si riversano liquidi sui pavimenti è necessario asciugare immediatamente al fine di evitare incidenti.
16. I collaboratori scolastici per il trasporto del materiale scolastico devono utilizzare i carrelli forniti di ruote. Gli stessi

devono prestare la massima attenzione durante il lavoro, evitando accuratamente di creare situazioni di rischio o pericolo lasciando in giro utensili o prodotti non custoditi.

17. I prodotti di pulizia vanno utilizzati attenendosi alle istruzioni contenute sugli stessi e la pulizia deve essere effettuata indossando i guanti ed un abbigliamento, con relative calzature, idoneo a tali mansioni.
18. Si deve far uso dei DPI (dispositivi di protezione individuali) specifici in caso di necessità ed in rapporto allo svolgimento dei compiti o degli incarichi assunti.
19. Durante le giornate di pioggia si devono asciugare con sollecitudine i pavimenti e le scale di ingresso, al fine di evitare incidenti.
20. È necessario giungere a scuola con calzature adatte al tipo di attività che si svolge presso l'istituzione scolastica al fine di evitare incidenti. Tale indicazione vale per tutto il personale scolastico in servizio e anche per gli alunni.
21. Terminato l'orario di ingresso eventuali ritardatari devono giustificare il motivo del ritardo. I docenti devono evidenziare a genitori ed alunni, in modo garbato, che gli orari vanno rispettati in modo da evitare confusione e disturbo alle attività didattiche già avviate.
22. In caso di malessere dell'alunno, la telefonata ai genitori o ai parenti deve essere registrata sull'apposito registro delle telefonate, che deve essere compilato in ogni sua parte al fine di evitare possibili disguidi o fraintendimenti. In caso di necessità i telefoni per segnalare qualsiasi emergenza sono presso l'ufficio di segreteria e dirigenza. Nelle immediate vicinanze dei telefoni sono appesi fogli contenenti i numeri telefonici utili in caso di emergenza.
23. In caso di primo soccorso, il personale all'uopo formato può utilizzare le cassette in dotazione della scuola.
24. I docenti devono vigilare attentamente sugli alunni e particolare attenzione deve essere posta nei confronti di quelli che soffrono di patologie e/o allergie comunicate dai genitori. In questi casi è necessario adeguare di conseguenza i comportamenti sempre improntati al massimo della sicurezza e al massimo della diligenza.
25. Tutti i lavoratori, con particolare cura nel proprio ambiente di lavoro, devono porre attenzione alle varie situazioni che possono generare situazioni di rischio o pericolo e di conseguenza devono porre in atto tutte le misure possibili per ridurre al massimo e/o eliminare situazioni di rischio o pericolo in atto e, contestualmente, avvisare subito l'ufficio di dirigenza e/o di segreteria. A titolo esemplificativo si forniscono alcune principali indicazioni:
 - tenere sotto controllo lo stato degli interruttori elettrici, delle prese di corrente, delle plafoniere, delle finestre;
 - tenere sgombre le parti superiori degli armadi onde evitare la caduta di oggetti dall'alto;
 - sistemare gli arredi scolastici o altro materiale in modo tale da non creare situazioni di rischio o pericolo e facilitare al massimo l'evacuazione;
 - porre dentro gli armadi chiusi a chiave oggetti e/o sussidi scolastici che possono generare situazioni di rischio o pericolo;
 - inculcare negli alunni la cultura della sicurezza;
 - è dovere dei docenti leggere e porre in evidenza la presente direttiva insieme alle altre comunicazioni sulla sicurezza.
26. Il personale a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'istituto prende visione delle note inerenti la sicurezza, per il tramite delle comunicazioni che saranno emanate nel corso dell'anno e che saranno anche affisse alla bacheca della sicurezza.

Bari, 8 novembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Santa Ciriello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993

